

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 27 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p>ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10. ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p> <p>AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.</p>	<p>ALLA PARTE SECONDA</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10. ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p>
--	---

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 898.
 Aumento della tassa speciale sui passaporti per Paesi transoceanici Pag. 405
- DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 899.
 Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi (Perugia) Pag. 406

1946

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 34.
 Ricostituzione del comune di Albareto Pag. 406
- DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 35.
 Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946. Pag. 406
- DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 36.
 Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per il buon costume, con sede in Roma Pag. 407
- DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1946.
 Aumento del venti per cento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 722, dal 1° gennaio 1946 Pag. 407
- DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1946.
 Cessazione di appalti delle imposte di consumo. Pag. 407

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dell'interno:
 Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Apuzia ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 per pareggio del bilancio 1945 Pag. 408

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 408

Ministero del tesoro:

- Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali Pag. 408
- Media dei cambi e dei titoli Pag. 408

Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1945-46 Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 27 FEBBRAIO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia Febbraio 1946 (Fascicolo n. 2).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 898.
 Aumento della tassa speciale sui passaporti per Paesi transoceanici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 300;
 Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749;
 Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La tassa speciale di concessione del passaporto per Paesi transoceanici di cui ai Regi decreti-legge 26 febbraio 1931, n. 300 e 26 settembre 1935, n. 1749, è elevata da L. 120 a L. 600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI —
SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 899.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi (Perugia).

N. 899. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi (Perugia), e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo, in data 23 dicembre 1939.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 34.

Ricostituzione del comune di Albareto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Albareto, aggregato con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181, al comune di Borgo Val di Taro, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borgo Val di Taro e di Albareto.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Albareto e quello del comune di Borgo Val di Taro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgo Val di Taro che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 35.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 487, 488 e 490 e 7 settembre 1945, n. 606;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 sono disponibili L. 61.975.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una sesta prelevazione di L. 11.790.000 (lire undicimilionsettecentonovantamila) che si iscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti per l'indicato esercizio:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 188-ter (di nuova istituzione).
— Assegnazione straordinaria per occorrenze relative alla gestione delle Regie terme di Castrocaro L. 540.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 62-bis (di nuova istituzione).
— Contributo straordinario alla Cassa delle ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titoli di indennità per riparazioni pecuniarie L. 250.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 18. — Spese per propaganda di italianità L. 5.000.000

Ministero per la costituente:

Cap. n. 14-bis (di nuova istituzione).
— Spese riservate L. 6.000.000

Totale. . . . L. 11.790.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 36.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per il buon costume, con sede in Roma.

N. 36. Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione nazionale per il buon costume, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1946

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1946.

Aumento del venti per cento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 722, dal 1° gennaio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 536, in data 14 gennaio 1946, dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre ottobre-dicembre 1945 di 124, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del su citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettante in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al 31 dicembre 1945 è aumentato del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1946

(526)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1946.

Cessazione di appalti delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, concernente provvedimenti in materia di finanza locale;

Decreta:

Gli appalti delle imposte di consumo prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1941, n. 685, nei comuni della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, della Lucania e delle Puglie cesseranno col 30 aprile 1946.

Con il 31 marzo 1946 cesseranno gli appalti in regime di proroga nei comuni di Genova, Savona, Mele (provincia di Genova), Livorno e Ravenna, che hanno stabilito di condurre direttamente la gestione delle dette imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
SPATARO

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Apuania ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 8 gennaio 1946, l'Amministrazione provinciale di Apuania è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(541)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Villa San Giovanni (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 46.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Borghese Alfonso fu Edoardo, di Catania, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T n. 26, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Catania, in data 7 gennaio 1944, a favore del suddetto Borghese Alfonso fu Edoardo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943-44 per l'importo di L. 1000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il rimborso a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 15 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 febbraio 1946 - N. 46

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		
Rendita 3,50 % 1906		98,40
Id. 3,50 % 1902		92 —
Id. 3 % lordo		85 —
Id. 5 % 1935		97,65
Redimibile 3,50 % 1934		85,525
Id. 5 % 1936		97,50
Obbligazioni Venezia 3,50 %		97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		99,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		98,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)		98,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)		98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)		92,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		98,90

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1945-46

A parziale modifica di quanto è stato comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945, relativamente al provvedimento circa i prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1945-46, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, in conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, comunica le seguenti variazioni ai prezzi di cui al punto 2, lettere b) e c) del citato comunicato:

b) zucchero greggio di primo prodotto, con resa media (zucchero estraibile) del 95 % L. 10.530 al quintale;

c) zucchero greggio di secondo prodotto, con resa media (zucchero estraibile) dell'86 % L. 9760 al quintale.

Nei prezzi suddetti non è compresa l'imposta di fabbricazione.

Roma, addì 20 febbraio 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(538)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente